

## XXIV.

## TORNATA DEL 4 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione dell'articolo 93 — Proposta del Senatore De Filippo, di soppressione dell'articolo 94, accettata dal Ministero e dalla Commissione, approvata — Proposta del Relatore, di soppressione dell'articolo 95, accettata dal Ministero e dalla Commissione, approvata — Proposta d'aggiunta del Senatore De Filippo all'articolo 97, accettata dalla Commissione — Variante proposta all'aggiunta De Filippo dal Commissario Regio, accettata dal Senatore De Filippo, approvata — Approvazione dell'articolo 96 modificato e dell'art. 97 come redatto dalla Commissione — Emendamenti e varianti dei Senatori Tecchio, Pescatore e De Falco all'art. 98 — Reiezione degli emendamenti Tecchio e De Falco — Accettazione delle varianti Pescatore per parte del Ministero e della Commissione — Rinvio dell'art. 98 alla Commissione — Emendamenti dei Senatori Pescatore e De Falco all'art. 99 non accettati nè dalla Commissione nè dal Ministero — Svolgimento dell'emendamento Pescatore — Risposta del Commissario Regio e replica del Senatore Pescatore — Osservazioni del Relatore e del Commissario Regio — Nuovo emendamento del Senatore Pescatore, non accettato nè dal Commissario Regio, nè dal Relatore, combattuto dal Senatore Miraglia — Reiezione degli emendamenti De Falco e dell'emendamento Pescatore — Approvazione dell'art. 99 e dell'art. 98 — Proposte di aggiunte e di modificazioni all'art. 100 — Mozione d'ordine del Senatore De Filippo appoggiata dal Relatore — Aggiunta del Senatore Tecchio, accettata dal Relatore e dal Commissario Regio — Emendamento del Senatore De Filippo — Spiegazioni del Commissario Regio — Ritiro dell'emendamento De Filippo — Emendamento del Senatore Pescatore, svolto dal proponente, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio, non approvato — Approvazione per parti e per intero dell'art. 100 — Emendamenti Pescatore e Miraglia all'art. 101 — Ritiro dell'emendamento Miraglia — Considerazioni e proposta di emendamento del Senatore Imbriani — Svolgimento dell'emendamento Pescatore — Proposta del Ministro di rinvio dell'art. 101 a nuovo esame della Commissione, approvata — Interrogazione del Senatore Duchoqué al Ministro dei Lavori Pubblici — Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Regio Commissario, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo il Senatore Belgioioso di 15 giorni per motivi di salute, e il Senatore Michiel di 20 giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione è giunta al

**TITOLO III.**

**DEI MODI DI ESTINZIONE  
DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE.**

**CAPO I.**

*Dell'estinzione dell'azione penale.*

**Art. 93.**

« L'azione penale si estingue:

1. con la morte del reo;
2. con l'amnistia;
3. con la remissione della parte offesa;
4. con la prescrizione. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.  
(Approvato.)

**Art. 94.**

« La morte del reo estingue l'azione penale contro la sua persona. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Propongo la soppressione dell'art. 94.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questa soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la soppressione dell'art. 94.

PRESIDENTE. E il Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Governo accetta questa soppressione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi accade così di raro di vedere accettato un mio emendamento, che non posso fare a meno di ringraziarne l'onorevole Guardasigilli e la Commissione. (*Harità*)

PRESIDENTE. L'art. 94 è adunque soppresso. Do lettura dell'art. 95.

« L'amnistia estingue l'azione penale in tutti

i casi nei quali, per esercitarla, non è necessaria la querela della parte offesa. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe la soppressione di quest'articolo 95.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce a questa soppressione, perchè alla materia a cui si riferisce questo articolo ha provveduto sufficientemente l'art. 93.

PRESIDENTE. È dunque soppresso anche l'art. 95.

**Art. 96.**

« La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata; non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla. »

Il Senatore De Filippo propone sia detto:

« La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata; e giova anche ai coimputati. Non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accettando questo emendamento, propone che ne sia variata la forma; invece di aggiungere le parole: *e giova anche ai coimputati*, si potrebbe dire: *la remissione della parte offesa estingue per tutti gli imputati del reato l'azione penale*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non ho difficoltà alcuna di accogliere la locuzione proposta dal Commissario Regio, inquantochè per essa si ottiene lo stesso scopo che io volevo raggiungere.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

« Art. 96. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale per tutti gli imputati del reato nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata. Non produce effetto per l'imputato che ricusa d'accettarla. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

**Art. 97.**

« § 1. L'estinzione dell'azione penale per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

morte del reo o per l'amnistia non estingue l'azione civile per le restituzioni ed i risarcimenti.

» § 2. La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile quando la parte offesa non ne abbia fatta espressa riserva. »

A quest'articolo, ossia al § 1 di esso, la Commissione, dopo le ultime parole *i risarcimenti*, propone di aggiungere queste: *del danno recato*.

Il Ministero accetta quest'aggiunta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta, ma invece di dire *i risarcimenti*, propone si dica *il risarcimento*, per conformarsi alla locuzione del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo così emendato, per metterlo ai voti.

« Art. 97. § 1. L'estinzione dell'azione penale per la morte del reo o per l'amnistia, non estingue l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno recato. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.  
(Approvato.)

» § 2. La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile quando la parte offesa non ne abbia fatta espressa riserva. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.  
(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.  
(Approvato.)

#### Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea;

in cinque anni se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale;

in un anno, pei reati punibili con pene di polizia.

« § 2. I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono ridotti alla metà per la prescrizione dell'azione penale relativa ai reati commessi in territorio estero e menzionati negli articoli 5, 6 e 7. »

A quest'articolo vi sono tre emendamenti;

uno del Senatore Tecchio, l'altro del Senatore Pescatore, ed il terzo del Senatore De Falco, dei quali si darà lettura.

Quello del Senatore Tecchio è così concepito:

#### Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in trent'anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo;

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile colla prigionia o colla detenzione;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena correzionale;

in un anno, se il reato sarebbe stato punibile cogli arresti;

in sei mesi, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena di polizia.

« § 2. *Identico.* »

Viene ora quello del Senatore Pescatore:

#### Art. 98, 97 (della Commissione).

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale;

in venti anni se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte, dell'ergastolo, o della reclusione per una durata non minore di quindici anni;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con altre pene criminali. »

Il resto *identico*, aggiungendo in fine:

« L'azione penale, nei casi in cui non si procede che a querela di parte, si prescrive in sei mesi, se entro questo termine non è sorta querela. »

« § 2. Per i reati punibili con pena di polizia commessi in territorio estero non c'è azione. »

« Resta a risolvere il punto, da cui cominci la prescrizione quando l'azione penale non nasce prima che il cittadino o lo straniero entri o rientri nel territorio dello Stato. »

Viene infine quello del Senatore De Falco.

#### Art. 98.

« Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, l'azione penale si prescrive, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno, dal giorno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

in cui il crimine, o il delitto o la contravvenzione, sono stati commessi; e se trattasi di reato continuato, dal giorno in cui ne è cessata la continuazione. »

Domando ora alla Commissione ed all'onorevole signor Ministro se accettano questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta nè l'emendamento del Senatore Tecchio, nè quello del Senatore De Falco.

Quanto a quello del Senatore Pescatore vi aderisce in parte; per modo che mantenendo il testo dell'articolo ministeriale vi introdurrebbe un altro alinea tra il primo ed il secondo.

Il primo alinea dice che « la prescrizione si compie in 20 anni se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo, » e questo rimane conforme al testo. Poi aggiungerebbe: « in quindici anni se il reato sarebbe stato punibile con pena della reclusione per venti anni. »

Quanto poi al paragrafo 2. la Commissione ne proporrebbe la soppressione, alla quale credo aderisca anche il Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce a questa soppressione.

Senatore PESCATORE. Anch' io aderisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Cominciamo prima a votare l'emendamento dell'onorevole De Falco, del quale do nuova lettura :

Art. 98.

« Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, l'azione penale si prescrive, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno, dal giorno in cui il crimine, o il delitto o la contravvenzione, sono stati commessi; e se trattasi di reato continuato, dal giorno in cui ne è cessata la continuazione. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo ora l'emendamento dell'onor. Tecchio:

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

in trent'anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena di morte o dell'ergastolo ;

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea ;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile colla prigionia o colla detenzione ;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena correzionale ;

in un anno, se il reato sarebbe stato punibile cogli arresti ;

in sei mesi, se il reato sarebbe stato punibile con altre pene di polizia.

» § 2. *Identico.* »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo ministeriale. Cominciamo dal paragrafo 1.

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo ;

Chi approva questo paragrafo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Vi è qui un emendamento concertato fra il Ministro, la Commissione e l'onor. Pescatore, che sarebbe così concepito :

« In 15 anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena della reclusione per 20 anni. »

Chi approva questo nuovo alinea, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Continua ora il testo ministeriale :

« In dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea ; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Qui cado un'aggiunta di un semplice addiettivo: si dovrebbe cioè dire: « in dieci anni, se il reato sarebbe stato punito con *altra* pena criminale temporaria » perchè della reclusione abbiamo già parlato.

PRESIDENTE. Chi approva l'alinea con questa modificazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Seguita il testo ministeriale :

« In cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale ; »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

« In un anno, pei reati punibili con pene di polizia. »

(Approvato.)

« § 2. I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono ridotti alla metà per la prescrizione dell'azione penale relativa ai reati commessi in territorio estero e menzionati negli articoli 5, 6 e 7. »

Chi approva questo secondo paragrafo, è pregato di alzarsi. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego l'onorevole Presidente di voler sospendere la votazione del rimanente dell'articolo 98 affinché la Commissione possa intendersi col Ministero.

**PRESIDENTE.** Sospendiamo adunque momentaneamente la votazione dell'articolo 98 e passiamo all'articolo 99.

#### Art. 99.

« § 1. La prescrizione comincia nei reati commessi dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

» § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

A quest'articolo si propongono due emendamenti; uno dell'onorevole Pescatore, così concepito:

« § 2. La prescrizione decorre non ostante che il Pubblico Ministero non possa promuovere o proseguire l'azione penale, se non dopo una speciale autorizzazione e questa non si sia ancora domandata, o in caso di fatta domanda, non sia ancora nè concessa, nè diniegata.

» La prescrizione non decorre:

1. Nei reati di soppressione di stato se non dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato.

2. Nei giudizi penali stati sospesi dal giudice criminale, il quale abbia rimesso alla giurisdizione civile la risoluzione pregiudiziale di eccezioni civili; durante il termine stabilito a quest'effetto dal giudice criminale. »

L'altro emendamento è dell'onorevole De Falco che sarebbe il seguente:

« Se nel corso de' dieci anni, de' cinque anni, o dell'anno dalla esecuzione, o dalla cessazione della continuazione, del crimine, del delitto o della contravvenzione sono stati fatti atti di istruzione o di procedimento, questi interrompono la prescrizione per tutti coloro che presero parte al reato. La prescrizione in questo caso si compie, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno dall'ultimo di questi atti d'istruzione o di procedimento. »

Interrogo la Commissione se accetta qualcuno di questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non li accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non li accetta neppure il Ministero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Pescatore ha inteso che la sua proposta non è accettata nè dalla Commissione, nè dal Ministero. Desidera parlare?

Senatore PESCATORE. La voglio sostenere.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori! Trattiamo qui una delle grandi quistioni che riguardano la prescrizione dell'azione penale e della pena. Si tratta in sostanza di definire se la prescrizione dell'azione penale decorra anche quando il Pubblico Ministero è impossibilitato a promuovere e proseguire l'azione medesima. E la risoluzione di tal punto dipende da una controversia ancor più generale: quali siano le ragioni da cui deriva il diritto di prescrizione in materia penale. Il Ministero pone questo principio: che quando il Procuratore generale, il rappresentante la società nell'esercizio dell'azione penale, è impossibilitato ad agire, la prescrizione non comincia a decorrere, ed evidentemente applica la regola che vige in materia civile: *adversus non valentem agere non currit praescriptio*.

Io credo che questo principio, *adversus non valentem*, sia assolutamente inapplicabile in materia penale. Quali sono, o Signori, le ragioni che mossero i legislatori ad ammettere la prescrizione nel tema di cui si tratta? Ad esprimerle esattamente sono cinque: Due affatto proprie dell'azione penale, tre comuni all'azione penale ed alle pene. Il tempo adduce

le prove dei crimini, prove che a primo tratto si nascondono, ma il tempo anche le guasta.

Si tratta di trovare il punto in cui si abbia motivo di credere che, oramai, tutte le rivelazioni, tutte le prove che possono prodursi per accertare il reato si siano prodotte, e intanto non siano ancora avvenute morti di testimoni, dimenticanze e tante altre cause che guastano e corrompono gli elementi delle prove per cui riescirebbe difficile l'accertamento del reato, e potrebbe anche accadere che, provata l'accusa, la difesa venisse a mancare di quelle prove che, promossa l'accusa in tempo utile, avrebbe avuto. Oltrecchè, dopo trascorso un lungo tempo, quand'anche fosse possibile raccogliere le prove complete dell'accusa e della difesa, tuttavia l'opinione pubblica non sarebbe mai abbastanza soddisfatta, e basta il sospetto che possa per avventura la difesa aver mancato di quelle prove che prima avrebbe avute, perchè alla sentenza di condanna venga meno nell'opinione pubblica quell'autorità, senza la quale l'esecuzione della condanna sarebbe tutt'altro che un atto esemplare.

Queste sono le due ragioni proprie alla prescrizione dell'azione penale. Ve ne hanno tre altre comuni, come dissi, alla prescrizione delle azioni penali e delle pene.

Prima di tutto quando si è smarrita in parte la memoria, l'immagine del delitto commesso, la pena che si applichi attualmente, assume l'apparenza di crudeltà, certamente di soverchia severità.

Inoltre i patimenti di un lungo esiglio, i rimorsi, i terrori della giustizia sempre soprastanti, hanno già fatto espiare, almeno in parte, la pena dovuta al delinquente.

Infine si suppone sempre, massime nella prescrizione delle pene, che il reo non abbia più commesso nessun delitto; e quindi il fatto, la buona condotta tenuta per lunghissimo tempo prova che il reo è emendato.

Le prime due ragioni proprie dell'azione penale, e queste tre che sono comuni all'azione penale e alle pene sono gli unici fondamenti a cui si appoggia la prescrizione in materia penale.

Ora, o Signori, è ben chiaro che queste ragioni sono reali non personali, assolute non relative. Che importa che il Pubblico Ministero non abbia potuto agire? La società non agisce più

dopo venti anni, perchè si presume che non può attualmente accertarsi il reato, in modo che resti soddisfatta la coscienza pubblica, e ottenersi una condanna la cui esecuzione sia giusta ed esemplare. Cede adunque la società ad una impossibilità assoluta di ulteriormente procedere.

All'incontro in materia civile il fondamento della prescrizione è tutt'altro. L'interesse pubblico c'è: ma soprattutto ci entra la trascuranza di chi pretende aver avuto il diritto e non lo ha esercitato. Dopo trent'anni uno domanda l'esecuzione di un suo preteso diritto: la legge gli dice: se tu avessi avuto questo diritto, lo avresti esercitato; hai sempre taciuto; con ciò hai riconosciuto che non avevi diritto, oppure vi hai rinunciato, oppure hai ricevuto il pagamento del tuo credito. Se è nulla di tutto questo, sei un padre di famiglia trascuratissimo, e non occorre inquietare tutta la società civile per aderire ad una tua troppo tarda domanda: sia punita la tua negligenza.

Queste evidentemente sono eccezioni personali; allora si vede il perchè in diritto civile si è dovuto riconoscere la massima: *adversus non valentem*, contro chi non può agire, non decorre la prescrizione; perchè chi non può agire non è imputabile di negligenza.

Ora, ecco il perchè io vi prego lasciarmi svolgere questa tesi, perchè qui nel principio tacitamente applicato nell'articolo in discussione, vedo alterata la dottrina fondamentale della prescrizione in materia penale.

Tanto è vero che in materia penale il principio: *adversus non valentem agere*, non è ammesso; che per consenso generale, se non erro, dei criminalisti, dato il caso in cui il reo fosse stato fuori di mente per tutto il tempo in cui ha durata l'azione penale, e rimase quindi prescritta, e avesse recuperato il pieno esercizio delle sue facoltà mentali, quando sarebbe già decorso il tempo della prescrizione, l'azione penale sarebbe, ciò nullameno, estinta. Il Pubblico Ministero avrà compiuti tutti gli atti dell'istruzione scritta, e la sezione d'accusa già ne sarà in possesso; l'imputato perde allora il ben dello intelletto; la pazzia è regolarmente accertata. Ebbene, è cosa certissima, che la sezione di accusa si arresta dinanzi a tale avvenimento, e se la pazzia dura per tutto il tempo neces-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

sario a prescrivere l'azione penale, avverranno questi due fatti egualmente certissimi:

1. Che da una parte la società non avrà potuto, per forza d'impedimento assoluto, proseguire il giudizio contro il pazzo; 2. Che ciò non ostante la prescrizione decorse ed estinse l'azione penale, perchè la regola, *contra non valentem agere*, in materia penale non ha luogo: questa è dottrina fondamentale.

Come va dunque, che il progetto, nella forma e nelle deduzioni dell'articolo, che ora esaminiamo, pone il principio contrario?

Nell'articolo che esaminiamo, si pone evidentemente questo principio.

Se è stato il Pubblico Ministero impossibilitato ad agire, ciò importa che la prescrizione rimase sospesa. E posto questo principio se ne deducono le conseguenze seguenti:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita (dice testualmente l'articolo del progetto), se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, e la questione civile decisa. » Io invece sostengo che la prescrizione non rimane sospesa e si compie, quando anche l'autorizzazione sia stata domandata dal Pubblico Ministero, e chi deve sopra ciò deliberare non abbia deliberato; come si vede, il dissenso è sopra il principio stesso, che in materia penale giova conservare illeso; il che non significa punto, che in due casi, ma in due casi soli, dei quali dirò tra poco, l'azione penale non possa sopravvivere; gli accennati casi sono espressamente sanciti da leggi speciali, e dipendono da ragioni affatto particolari; ma sono eccezioni; non è lecito prenderne argomento per farne una regola generale, che si vorrebbe poi applicare in tutti i casi consimili; ciò che in diritto penale sarebbe un gravissimo errore.

Io dunque, nella mia proposta, applico il principio vero al caso di domandata e non ottenuta autorizzazione, dichiarando che l'azione è tuttavia prescritta, e riproduco le due eccezioni (di cui dirò), quali veramente sono, eccezioni isolate, non conseguenze di una regola generale contraria.

E nondimeno, o Signori, voglio supporre per

un momento applicabile anche all'azione penale la regola *contra non valentem*; dico, che nel supposto dell'autorizzazione domandata dal procuratore generale, e non deliberata dall'autorità superiore competente, la detta regola, qui nel progetto, sarebbe applicata malissimo. L'azione penale appartiene alla società e a tutti coloro, che partecipano al suo esercizio in nome della società, non già al solo procuratore generale.

Ora, della tale o tale altra autorità amministrativa o politica, il procuratore generale, che promuove la domanda di autorizzazione certamente fa atto di diligenza, se vogliamo entrare in questo campo, ma l'autorità superiore amministrativa o politica, che non si cura di deliberare fa atto di negligenza. Dunque anche dato, ossia supposto per un solo istante che quando i rappresentanti della società sono impossibilitati ad agire, la prescrizione deve rimanere sospesa, nel caso di cui tratta il progetto; non dovrebbe tuttavia mai rimanere sospesa, perchè dei chiamati a deliberare in tempo utile, uno solo fu diligente, ma l'altro no.

Lascio andare queste considerazioni meramente incidentali, e torno al principio, che in materia penale l'impossibilità di agire non sospende la prescrizione, principio dimostrato dalla natura stessa delle ragioni, onde emana la prescrizione penale, e confermato coll'esempio dell'imputato impazzito, durante il processo, prima del giudizio, riguardo al quale niuno ardirà affermare che la prescrizione non può decorrere. Permettetemi, Signori, che io vi metta ancora una volta sott'occhio il testo del progetto, che dice così:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

L'allusione, che il progetto fa alle questioni civili deferite dalla legge ad altro giudizio, (quasi che la legge ammettesse qui la sospensione della prescrizione, *contra non valentem agere*), è molto sottile ma un po' sofisticata.

In questo tema, o Signori, noi abbiamo due

testi di legge, i quali a prima giunta sembrano dare ragione al Ministero, ma che, secondo me, dipendono da tutt'altra considerazione.

La legge civile dispone che avvenendo un fatto, un caso di soppressione di stato, il Pubblico Ministero non possa intentare un'azione penale, se non quando avvenga un'istanza civile per parte d'interessati, in seguito alla quale istanza il giudice civile abbia reintegrato lo stato che era stato soppresso.

Allora la legge dichiara che il Pubblico Ministero potrà intentare l'azione penale. Con questa disposizione, Signori, si potrebbe mai dare una mentita alla dottrina generale, che esclude nella materia penale l'applicazione del principio *Adversus non valentem agere*?

Pare, a prima vista, di sì; il Pubblico Ministero non può introdurre l'azione penale, finchè non è promossa l'istanza civile; è impedito; ma se l'istanza civile è promossa e giudicata, allora cessa l'impedimento, e qualunque sia il tempo trascorso, il Pubblico Ministero agirà, la prescrizione rimane sospesa.

Non credo, Signori, che l'induzione regga. La legge non sospende, ma interdice affatto l'esercizio dell'azione penale, per non turbare la pace delle famiglie, e se nessun interessato si muove, l'azione penale tace a perpetuità. Ma avvenendo un giudizio civile, se le prove si trovano ancora tanto vive da far intervenire una sentenza che riconosce l'avvenuta soppressione di stato civile, e lo reintegra, si comprende facilmente, come per la ragione specialissima di un fatto così perentorio e recente di una sentenza civile che mette in luce ogni cosa, anche l'azione penale, dopo la civile, felicemente riuscita, si dovesse ammettere.

Il secondo testo di legge relativo alla materia, riguarda il caso in cui sorga nel giudizio penale un'eccezione desunta da questione di proprietà od altri diritti civili analoghi. In tal caso il giudice penale ammette un incidente pregiudiziale, e rinvia le parti davanti all'autorità giudiziaria civile, perchè sia risolta la questione della proprietà o degli altri diritti civili. Ma, intendiamoci: il giudice penale pre-stabilisce un termine, trascorso il quale egli ripiglia l'azione penale, e la questione, se non è finita, la definirà lui medesimo.

Troviamo forse qui l'applicazione del prin-

cipio che la prescrizione penale rimane sospesa quando non si può agire? Niente affatto. Nel caso divisato il procedimento penale è intentato e continua, la prescrizione non decorre per la ragione semplicissima che quando l'azione è intentata in giudizio la prescrizione è impossibile; la prescrizione cessa al momento in cui il giudizio è intentato. Ora il giudizio criminale nel caso divisato è intentato, e rimane forse sospeso? Mai no, non è sospeso. Chi ha mai potuto dire che durante un incidente che sorge nel giudizio principale, il giudizio principale sia sospeso? Il giudizio continua, il giudizio si svolge in varie parti, e quando sorgono incidenti, si svolge e percorre lo stadio necessario a deciderli, per cui qui non entra nessuna questione di sospensione di prescrizione.

Ora le poche considerazioni da me svolte dimostrano chiaramente, a mio parere, tre cose:

Dimostrano: 1° non doversi ledere il gran principio che la prescrizione dell'azione penale decorre in modo assoluto, non essendo ammissibile nessuna ricerca, se il Pubblico Ministero abbia oppur no potuto agire; 2° che da questa regola bisogna trarre una conseguenza nel caso speciale che si richieda un'autorizzazione e che questa, richiesta, non sia stata deliberata; 3° che in verità in due soli casi il Pubblico Ministero potrà agire senza limitazione di tempo; ma queste sono due eccezioni specialissime, e non vanno trasformate, come fa il Ministero, in regola generale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha sostenuto che la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio* non può ricevere applicazione in materia penale; e per ciò dimostrare ha avvertito che in questa materia la prescrizione è fondata su ragioni ben diverse da quelle che militano nel diritto civile; esso accennò principalmente alla difficoltà di avere ancora le prove del fatto dopo che sia trascorso un lungo tempo della sua consumazione, ed alla sconvenienza d'iniziare un processo per un fatto ormai dalla società dimenticato.

La pena, egli ha detto, ed io ne convengo perfettamente, assumerebbe, dopo tanto indugio, l'apparenza di crudeltà, e non essendo più ravvisata necessaria, fallirebbe al suo scopo.

Non tardava però l'onorevole Pescatore a



contraddire al principio che avea posto per base del suo ragionamento, cioè che l'impossibilità di agire non impedisca nel giure penale la decorrenza della prescrizione; infatti, dopo poche parole, egli stesso ammetteva che, nel caso di reato per soppressione di Stato, precisamente perchè il Pubblico Ministero non ha potuto promuovere l'azione penale, la prescrizione non decorra.

Ora io domando come avvenga che in questo caso egli ammetta che non possa decorrere...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio...* la prescrizione, e lo neghi, negli altri preveduti dal progetto, mentre milita in tutti la stessa ragione. Anche quando trattasi dei reati di soppressione di Stato, il lungo volger del tempo ne disperde le prove, e fa sì che la pena non appaia più necessaria; eppure l'onorevole Pescatore ha giustamente ritenuto che sarebbe strano il far decorrere la prescrizione prima che sia intervenuta la sentenza del giudice civile, cioè prima che l'azione penale si possa promuovere; perchè dunque, ripeto, non fu di eguale avviso negli altri del tutto identici? Me lo perdoni; qui vi ha contraddizione.

Di più: egli ammette che quando si tratta di giudizi penali che debbono essere sospesi per essere sorta una questione pregiudiziale da rimettersi alla giurisdizione civile, non decorre neppure la prescrizione. Ora chieggo il perchè non voglia far eguale concessione quando il giudizio penale non può aver luogo senza che l'autorità competente abbia dato la autorizzazione di procedere. Esso ha creduto di dare la ragione della differenza, osservando che nel caso da lui ammesso l'azione è già intentata, ed il processo è in corso, nè si fa luogo che ad una sospensione.

Ma forse che quando si tratta di reato per il quale è necessaria l'autorizzazione di procedere contro l'imputato, l'azione non è pure già intentata? Lo è egualmente. Il Pubblico Ministero ha promosso il processo; si sono sentiti i testimoni, si raccolsero insomma già le prove del reato, e non rimane che a spiccare mandato di cattura e di comparizione.

A questo punto l'istruzione non può più continuare senz'chè la detta autorizzazione venga impartita, ed ha pure luogo la sospensione.

Dunque non vi ha fra i due casi alcuna differenza, e se differenza non vi è, non doveva l'onorevole Senatore Pescatore ammettere nell'uno, ciò che ha negato nell'altro. Egli ha osservato che trattandosi di sospensione del giudizio penale, finchè sia decisa dal giudice civile la questione pregiudiziale, non vi ha silenzio per parte delle società, rimanendo sempre desta l'azione; ed io replico che quando l'autorità fa la domanda di autorizzazione, e qui si ritenga bene che il Governo crede questa domanda assolutamente necessaria perchè non decorra la prescrizione, in realtà tiene desta anche in questo caso la propria azione...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio...* L'ha già domandata una volta... (*visa*) L'azione, ripeto, è sempre desta; la società sa che vi è un giudizio pendente, e non potrà mai credere che il Pubblico Ministero l'abbia abbandonata, perchè è avvertita, che si sta aspettando l'autorizzazione di procedere. Dunque anche questa ragione milita del pari in amendue i casi. Non credo poi che regga l'argomento dedotto, dacchè, se si lasci nel caso di cui discorro, decorrere il tempo necessario per prescrivere, vi sia stata negligenza per parte di chi rappresenta la società. Egli ha detto: quando voi domandate l'autorizzazione, vi è un'autorità la quale deve concederla. Quest'autorità è il Consiglio di Stato. Ora, siccome il Consiglio di Stato rappresenta pur esso la società; così se non provvede, è in realtà la società quella che tace, ed il suo silenzio è la causa per cui si prescrive l'azione penale.

Avvertirò per incidente, che il Consiglio di Stato non dà alcuna di queste autorizzazioni; esso, dà solo in alcuni casi il suo parere; la facoltà di procedere si domanda al Re, o trattandosi di Deputati, alla Camera Elettiva.

Osservo poi che l'onorevole Pescatore ha dimenticato che in una società bene ordinata vi ha la divisione dei poteri, e che le varie autorità non rappresentano la società, se non nelle materie che sono rispettivamente loro affidate dalla legge.

In materia penale chi rappresenta l'interesse sociale, non è altrimenti il Consiglio di Stato, è unicamente l'autorità giudiziaria.

Dunque se l'autorità giudiziaria non ha taciuto, se essa ha fatto domanda perchè le sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

permesso d'agire, e dovette stare aspettando che si provvedesse, non può dirsi che siavi stata per parte del rappresentante della società negligenza o silenzio.

Non posso poi a meno di far presenti al Senato le conseguenze che nascerebbero dall'adozione di questo emendamento. Vi sono dei reati per i quali la prescrizione dell'azione penale è brevissima. I reati di stampa per esempio, si prescrivono in tre mesi. Ora si supponga il caso, che un membro del Parlamento venga creduto colpevole di un reato di stampa; si dovrà ricorrere alla Camera. Quest'eminente Consesso, o perchè non si trovi riunito, o per essere occupato in altri affari più importanti, non può immediatamente provvedere sulla domanda; passano i tre mesi, e l'azione penale sarà prescritta.

Secondo il codice attualmente in vigore i reati d'ingiurie verbali si prescrivono in sei mesi.

Ora, se un sindaco si rendesse colpevole di ingiurie verbali nell'esercizio delle sue funzioni, non potendosi procedere senza l'autorizzazione sovrana la quale non emana senza previo il parere del Consiglio di Stato e l'avviso eziandio del Dicastero da cui dipende quel pubblico funzionario, avverrebbe assai facilmente che la prescrizione dell'azione penale sarebbe compiuta prima che il permesso di procedere fosse impartito. Non credo che il Senato vorrà colla sua deliberazione rendere possibili questi inconvenienti.

Osservo per ultimo che fra i codici dell'Europa civile non ve n'ha alcuno il quale ammetta la teoria dell'onorevole Pescatore, e disponga che quando si tratta di un giudizio penale che non può essere iniziato se non dopo avere ottenuta la facoltà di procedere, tra la fattane domanda e la concessione decorra la prescrizione.

Quindi l'onorevole proopinante vorrà permettermi di dirgli che il sistema da lui difeso potrà forse essere quella che in una precedente tornata chiamava musica dell'avvenire, ma non è certo musica del presente.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. È musica del presente, soprattutto è musica di tutti coloro, o almeno dei principali criminalisti che hanno scritto sulla materia: ed è un pezzo che si canta questa musica.

Debbo però rendere piena giustizia al Regio Commissario; il quale ha veramente detto, e con molto calore, tutto ciò che si poteva dire a difesa della tesi ministeriale. Egli può ben vantarsi, e cantare col poeta mantovano:

*Si pergam: destra*

*Defendi possunt, hac certe defensione faissent.*

Ma mi spiace doverglielo ripetere: *defendi non possunt*. Egli con la sua abilità piuttosto riescirebbe a fare scomparire, che a definire la questione. Se desidera che gli conceda questo, sono pronto a concederglielo.

Egli disse: quando il Pubblico Ministero promuove la domanda per ottenere l'autorizzazione di procedere, ha già promossa l'azione penale. La domanda di autorizzazione, non è che un incidente.

Se poniamo la tesi su questo terreno, se diciamo che quando il Pubblico Ministero ha promossa l'azione penale colla sua formale requisitoria presso il giudice istruttore, la prescrizione non decorre più, quantunque sia poi necessario domandare l'autorizzazione (la qual domanda non è che un incidente del processo penale, che avviato presso il giudice istruttore non si ferma più sino al suo termine naturale) io sono il primo a proclamare una tal verità. Ma nel testo ministeriale si parla ben diversamente: ivi si stabilisce testualmente sulla sospensione del corso della prescrizione, per causa che l'azione penale non possa essere promossa (sentite bene) promossa senza una speciale autorizzazione: sicchè la nuova difesa del Commissario non è che uno scambio, *la mutatio elenchi* dei logici.

AmMESSO poi, senza difficoltà, che, promossa effettivamente con requisitoria formale presso il giudice istruttore l'azione penale, e introdotto un incidente qualunque, la prescrizione sparisce, chiaro si vede, che non hanno alcun fondamento gli inconvenienti temuti dal Regio Commissario, che non rimangano per avventura perenti i reati di stampa contro le Camere. Imperocchè egli stesso riconosce, che in tali casi l'autorizzazione si domanda non per promuovere, ma soltanto per *prosequire* l'azione penale.

Quando poi il Commissario Regio mi accusa di contraddizione, perchè io stesso ammetto due eccezioni, mi spiace dover dire che l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

revolesse Commissario Regio non ha avuto agio di prestare attenzione a tutto il mio discorso, una parte del quale si aggirò anche su questo, cioè che il disposto della legge in ordine alla soppressione di stato non pone punto il principio dell'*adversus non valentem agere*; ma quel disposto dipende da ragioni speciali.

Io dissi: certamente quando è pronunciata sull'istanza degli interessati una sentenza civile che dichiara che lo stato del tale è stato soppresso, è stato cambiato, ci fu un delitto di mezzo; questa sentenza non sarebbe emanata se non si fossero potute raccogliere tutte le prove. Dunque il fatto stesso sta lì a dimostrare che la verità dei fatti è più che accertabile; è già accertata; il tempo qui non corrompe nulla, nulla guastò degli elementi di prova riferibili alla questione.

Ecco il perchè la legge dice: prima che alcuno della famiglia promuova istanza, proibisco al Pubblico Ministero di ingerirsi in affari che riguardano la famiglia; se alcuno della famiglia promuove il giudizio civile e vi riesce a far constare i fatti, allora, provato il delitto in giudizio civile, il Pubblico Ministero promuove la sua azione.

Vano è dunque accusarmi di contraddizione. Anzi, io pongo ogni cosa a suo luogo e nel vero suo essere.

Regola generale: la prescrizione decorre non ostante l'impossibilità di agire nel Pubblico Ministero. 1. conseguenza: Se durante il processo scritto, e prima del giudizio l'imputato impazisce, e dura in tale misero stato per tutto il tempo necessario a compiere la prescrizione, l'azione penale rimane estinta.

2. Conseguenza: rimane parimente estinta l'azione penale *non promossa* in giudizio, quando anche a promuoverla si richiedesse un'autorizzazione, e domandata questa dal Procuratore generale, l'autorità superiore competente non si sia curata di deliberare, e il tempo della prescrizione sia trascorso.

Eccezioni:

Ciò non ostante, l'azione penale per soppressione di stato si promuove dopo la sentenza civile. E il giudizio penale si prosegue, dopo la risoluzione dell'incidente civile.

Questo si chiama non contraddirsi, ma mettere le regole, le conseguenze delle regole, le eccezioni, ogni cosa insomma a suo luogo.

L'onorevole Commissario Regio non ha detto nulla riguardo al caso del pazzo, che io gli proposi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore mi pare che abbia fatto una concessione molto importante e al Ministero e alla Commissione, e confesso che io non mi attendeva tanto. Egli venne a dire: se voi mi mettete per ipotesi che l'azione penale è stata promossa, concedo anche io che la domanda di autorizzazione per procedere contro il funzionario pubblico è sufficiente a sospendere il corso della prescrizione. Ma che intende l'onorevole Pescatore per promuovere l'azione penale? Quando il Pubblico Ministero ha fatto la sua istanza al giudice istruttore, quando il giudice istruttore procede formalmente per constatare l'ingenero del reato, l'indagine giudiziale è promossa, l'azione penale è intentata; fin qui mi sembra non vi sia questione.

Ora, è impossibile immaginare un caso in cui per una imputazione a persona coperta da garanzia politica o amministrativa il Pubblico Ministero domandi l'autorizzazione a procedere senza che prima sia stato accertato l'ingenero del reato, e siano raccolti indizi a carico dell'autore del medesimo; vale a dire prima che sia stata promossa l'azione penale.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore che ci ha messo nella condizione di accettare in questa parte la sua proposta. Convengo poi con esso nell'avviso che se usciamo dall'ipotesi dell'azione penale intentata, la sospensione della prescrizione è inammissibile.

Ciò posto parmi venuta meno la ragione di seguire l'onorevole Senatore Pescatore nelle sue considerazioni sulla prescrizione dell'azione penale nei giudizi di soppressione di Stato.

Egli ha detto: il giudizio civile di soppressione di Stato deve necessariamente sospendere sempre la prescrizione dell'azione penale, perchè sebbene l'azione penale non sia stata promossa, e sebbene il giudizio civile di soppressione di Stato si agiti fra le parti private, mentre il giudizio penale è promosso dal Pubblico Ministero; sebbene colui che è attore nel giudizio civile possa non essere tampoco costituito parte civile nel penale, tuttavia il giudizio ci-

vile costituisce, per così dire un incidente ed una continuazione del giudizio penale, e stabilisce la prova del fatto costituente reato.

Io non discuterò queste teorie essendochè in questa parte l'emendamento Pescatore non si scosta dalle conclusioni del progetto ministeriale. La divergenza è tutta nella parte riferibile alla prescrizione dell'azione penale nei casi in cui il Pubblico Ministero non può esercitarla senza una speciale autorizzazione.

Ora, questa divergenza essendo risolta dietro le dichiarazioni dell'onorevole Pescatore, è manifesto che il suo emendamento non ha più ragione di essere.

Io però prego il Senato di mantenere nella sua integrità il testo ministeriale.

Del resto mi rimetto a ciò che l'onorevole Commissario Regio ha detto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore mi ha prevenuto nella risposta che mi proponeva di dare all'onorevole Senatore Pescatore. Questi ha ammesso che se quando è fatta la domanda d'autorizzazione di procedere, l'azione penale sia già stata esercitata, non possa più, durante la sospensione, prescriversi l'azione medesima.

Di fronte a questa ammissione, non vi è più fra noi alcun disaccordo, perchè sta in fatto che non si chiede e non si può chiedere la detta autorizzazione, senzachè l'istruzione penale si sia già iniziata, ed il Pubblico Ministero abbia raccolto elementi bastevoli per conoscere se il reato sia stato commesso, e se di questo reato si possa dare carico alla persona contro di cui si vuole esercitare l'azione penale.

Senatore PESCATORE. Ma non v'è requisitoria.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed in conferma di quanto dico, potrei, o Signori, citare un esempio ancora recente, cioè una domanda di procedere fatta prima che l'istruzione fosse giunta al punto da giustificarla; ciò bastò perchè l'altro ramo del Parlamento dichiarasse che non era ancora giunta l'ora di presentare quell'istanza e mandasse al Pubblico Ministero d'istruire ulteriormente.

Senatore PESCATORE. Siamo d'accordo, ma...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di non interrompere. Nessuno ha interrotto lei.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Senonchè l'onorevole Pescatore dica non essere incominciato l'esercizio dell'azione penale prima che si rilasci un mandato di comparizione o di cattura.

Senatore PESCATORE. Non ho detto questo io.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi pare che l'abbia detto, ma se nol disse, tanto meglio, perchè in allora siamo perfettamente d'accordo; del resto se mi venisse opposta un'osservazione di tal genere, risponderci citando l'art. 100 del progetto sul quale l'onorevole Pescatore non ha proposto emendamenti. Qualunque atto di procedura, secondo quest'articolo, interrompe il corso della prescrizione, e l'onorevole Pescatore non vorrà certo contendere che siano pure compresi in questo novero i primi atti d'istruttoria diretti ad accertare se il reato si sia commesso, e chi ne sia stato l'autore.

Dunque, se l'esercizio dell'azione penale è incominciato dal punto in cui si è aperta l'istruttoria, e se la domanda d'autorizzazione non può presentarsi prima che l'istruzione stessa sia iniziata e proseguita fino al punto di riconoscere se sia il caso di sentire l'imputato, sono lieto di ripetere che, per ammissione stessa del proponente, non vi è fra noi dissenso.

Senatore PESCATORE. Per constatare il caso...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ho ancora finito.

Senatore PESCATORE. Domando scusa.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non aggrungerò che poche parole per indicare il motivo per cui non ho creduto di dover dare nel precedente mio discorso più ampia risposta alle osservazioni dell'onorevole Pescatore in ordine al reato per soppressione di stato, e non ho neppure fatto cenno del caso da lui supposto di un processo che non si possa promuovere per pazzia dell'imputato.

Per quanto riguarda la pazzia osserverò non essere vero che impedisca l'istruzione del processo; dessa sospende il giudizio, ma non è di ostacolo all'istruzione, e il Pubblico Ministero mancherebbe gravemente al suo dovere se allorchando si tratta di un imputato infermo di mente, s'astenesse dal fare istanza perchè si promuova la procedura e si accerti se il reato fu commesso, e se il pazzo ne fu veramente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

l'autore. Solo quando si tratterà di tradurlo in giudizio l'azione penale dovrà arrestarsi, perchè non si può giudicare chi non è in grado di difendersi. Ora, poichè lo stesso onorevole Pescatore ha ammesso esplicitamente che dopo incominciata l'istruzione, se questa debba sospendersi per malattia mentale dell'imputato, non decorra durante questo tempo la prescrizione, ben vede che anche su di ciò siamo di accordo. Che se invece il processo non si fosse neppure iniziato, in questo caso che reputo impossibile perchè l'astensione indicherebbe nel funzionario un cervello poco dissimile da quello dell'imputato, non sarò certo io quegli che contesterà esser utilmente decorsa la prescrizione.

In ordine alla questione di soppressione di stato, non dissi di più perchè nol credetti necessario e parevami di avervi già sufficientemente risposto.

Ma poichè egli ha voluto insistere ed ha fatto notare che quando trattasi di soppressione di stato le prove del reato non si sono perdute col volgere degli anni, tant'è che si ottenne dal giudice civile la sentenza con cui la soppressione venne dichiarata, risponderò che l'onor. Pescatore s'inganna se crede che questa sentenza basti a fornire le prove che occorrono nel giudizio penale. Essa accerta lo stato della persona, ma non prova se vi sia stato reato, ed a chi se ne possa dare carico.

Dunque non vi ha possibile differenza di ragione tra il caso di soppressione di stato e gli altri che il progetto contempla.

L'onorevole Pescatore riassumendo, chiese si desse atto del nostro accordo; ciò è del tutto superfluo. Non credo infine necessario modificare in alcuna sua parte l'articolo 99; se crede che possa dar luogo a dubbi, faccia una proposta, ed il Senato deciderà.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per farla.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Per constatare l'accordo pienissimo avvenuto fra il Regio Commissario e me, io propongo la cancellazione di una sola parola nel § 2. dell'art. 79. Egli ha detto impossibile sempre che si domandi l'autorizzazione, se non è ancora intestata l'azione penale: cioè a dire se il Pubblico Ministero non ha ancora proposta la sua requisitoria presso al giudice istruttore. Io dunque invece di dire come il

§ 2, dico, quando l'azione penale non può essere promossa e proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, cancellerei quella parola *promossa*.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Non si può, perchè allora non s'intende più la questione civile.

PRESIDENTE. Questa sua proposta, onor. Pescatore, in che consiste?

Senatore PESCATORE. Consiste nel cancellare la parola *promossa*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non entro nel merito della questione largamente svolta dall'onorevole Pescatore e dall'onorevole Commissario Regio; mi limito soltanto a fare osservare che l'azione penale pel reato di soppressione di stato essendo inammissibile sino al giudicato civile sulla questione di stato, è evidente che la prescrizione di questa azione non comincia a decorrere che dal giorno in cui la questione di stato fu irrevocabilmente definita. Checchè ne sia della questione dottamente esaminata dal Senatore Pescatore, se la massima *contra non volentem agere non currit prescriptio* sia applicabile all'azione penale, è evidente che ad altri principi è informata la regola della inammissibilità dell'azione penale pel reato di soppressione di stato sino alla definizione del giudizio di stato.

Le questioni di stato sono per eccellenza chiamate *pregiudiziali*, ed i giudici competenti a pronunziare sui reclami di Stato sono i magistrati civili. La storia della giurisprudenza ci ha fatto conoscere l'uso fraudolento che facevasi nei tempi passati dalle parti civili di perseguire il delitto di soppressione di stato per via di querela, ad oggetto di procurarsi quella prova testimoniale che non avrebbero potuto ottenere innanzi ai magistrati civili sullo stato della persona. Ma i codici moderni sono venuti in soccorso della pace delle famiglie, e non permettono che l'azione penale possa spiegarsi prima della definizione della questione di stato. Si può dire che la sentenza civile sulla questione di stato costituisca l'*ingenerare* del reato di soppressione di stato.

Non occorre ricordare le belle e dotte discussioni fatte in Francia allorchè si discusse una materia sì importante nel Consiglio di Stato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

e nel Tribunato, e la giurisprudenza francese è ricca di dottrina sulla questione che ci occupa, ed è a notarsi che, essendosi elevata la controversia se il Pubblico Ministero possa perseguire di ufficio il crimine di soppressione di stato, specialmente quando si è consumato un reato di falso negli atti dello Stato civile per raggiungere il fine della soppressione di stato, l'illustre Procuratore generale Merlin si sforzò di dimostrare con tutta la potenza della sua eloquenza e dialettica, che non si possono legare le mani al Pubblico Ministero per la repressione di un reato, ed assicurare la quasi impunità al colpevole per la circostanza che le parti interessate non abbiano innanzi ai Magistrati civili sollevata la questione di stato. Ed il caso che si era presentato era della massima gravità, poichè si trattava nientemeno che di un alto Magistrato il quale, mediante chimiche operazioni, avea alterato gli atti di nascita per dare stato di suoi figli legittimi a due fanciulli nati da condannato ligame.

Ma la Corte di cassazione di Parigi non seguì le conclusioni del Merlin, e con un memorando decreto, stabilì il principio, che la pace delle famiglie ha potuto presentare al legislatore considerazioni di un interesse più grave di quello di vedere sospesa, ed anche eventualmente annientata l'azione, criminale, e gli scrittori di diritto civile e criminale fecero plauso a questa dottrina.

Anche in Napoli si agitò più volte questa questione. Nel supplemento alla Collezione delle leggi è riportato un decreto della Cassazione di Napoli, del 1815, profferito sulle uniformi conclusioni dell'eloquente Procuratore generale Poerio, e che è conforme ai decreti della Cassazione di Francia, e si legge, con compiacimento dei cultori della scienza, un' aurea requisitoria nel 1838, pronunciata dal dotto avvocato generale Nicolini, il quale svolse mirabilmente la teoria della sospensione dell'azione penale pel reato di soppressione di stato, sino alla definizione della questione di stato.

Se dunque è ricevuta la dottrina che il Pubblico Ministero non può agire, se prima non si assoda l'ingenero del reato, e l'ingenero sta nella definizione fatta dai giudici civili della questione di stato, come non ammettere il § 2 dell'art. 99 del progetto ministeriale, che ha energicamente espresso questo concetto, adoperando la parola *promossa*?

Dicendo questo paragrafo che rimane sospesa la prescrizione quando l'azione penale non può essere *promossa*, la parola *promossa* si riferisce evidentemente al caso del reato di soppressione di stato.

Epperò prego l'onorevole Senatore Pescatore a non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento De Falco concepito nei seguenti termini:

Art. 99.

« Se nel corso dei dieci anni, dei cinque anni, o dell'anno dalla esecuzione, o dalla cessazione della continuazione, del crimine, del delitto o della contravvenzione, sono stati fatti atti di istruzione o di procedimento, questi interrompono la prescrizione per tutti coloro che presero parte al reato. La prescrizione in questo caso si compie, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno dall'ultimo di questi atti d'istruzione o di procedimento. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Pescatore, paragrafo 2 dell'articolo 99, così concepito:

« § 2. La prescrizione decorre non ostante che il Pubblico Ministero non possa promuovere o proseguire l'azione penale, se non dopo una speciale autorizzazione e questa non si sia ancora domandata, o in caso di fatta domanda non sia ancora, né concessa, né diniegata. »

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Allora passeremo alla votazione dell'art. 99 secondo il testo ministeriale:

Art. 99.

« § 1. La prescrizione comincia nei reati consumati dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione. »

(Approvato.)

« § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Approvato quest'articolo, ritorniamo all'art. 98 stato momentaneamente sospeso.

I due primi alinea del paragrafo 1. sono già stati votati in questi termini:

Art. 98.

« La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo; »

Ora viene in discussione il terzo alinea il quale è stato aggiunto dalla Commissione d'accordo col Ministero nei seguenti termini:

« In quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della reclusione per 20 anni. »

Metto ai voti questo terzo alinea.

(Approvato.)

Segue il quarto alinea così concepito:

« In dieci anni, se il reato sarebbe stato punito con la reclusione minore di 20 anni, o con altra pena criminale temporanea. »

Metto ai voti questo quarto alinea.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il quinto alinea è il seguente:

« In cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale; »

(Approvato.)

Leggo l'ultimo alinea:

« In un anno, nei reati punibili con pene di polizia. »

(Approvato.)

Il paragrafo 2. è soppresso.

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 100.

« § 1. Gli atti di procedimento per crimini e

delitti interrompono il corso della prescrizione per tutti coloro che ebbero parte nel reato.

» § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione si interrompe per la contravvenzione come per il crimine o delitto.

» § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa l'interruzione. »

PRESIDENTE. Su quest'articolo vi sono degli emendamenti, aggiunte e soppressioni.

L'onorevole Miraglia vi fa un'aggiunta (la chiamo così perchè tale la credo) in questi termini:

Art. 100 (99 della Commissione).

« Alla prescrizione non si può rinunciare, e gli atti di procedimento non ne interrompono il corso. »

Senatore MIRAGLIA. Ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del Senatore Tecchio così concepito:

« § 1. Gli atti di istruzione o di procedimento, ecc., *il resto identico.*

» § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio, o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione per la contravvenzione si interrompe cogli atti che la interrompono per il crimine o per il delitto. »

Poi vi è un'aggiunta del Senatore De Filippo di poche parole, cioè:

« Nel § 2, dopo le parole: *L'azione penale per contravvenzioni*, aggiungere le seguenti: *punibili con pene di polizia.* »

Poi vi è un'emendamento dell'onorevole De Falco, in questi termini:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa od interrotta, e non prende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

» Nei casi nei quali la legge stabilisce per la prescrizione un termine minore di quelli in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

dicati nell'art. 98, questa è interrotta dagli atti d'istruzione o procedimento fatti nel corso del detto termine, e non si compie che dopo il termine stabilito a contare dall'ultimo atto d'istruzione o di procedimento. »

Vi è anche un emendamento dell'onor. Pescatore al paragrafo secondo, in questi termini:

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, e di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

L'onorevole Pescatore vorrebbe si sopprimesse il paragrafo 3. Se però il paragrafo 3 venisse ammesso, vorrebbe si dicesse: *reati*, nel paragrafo 1, in luogo di: *crimini o delitti*.

Domando alla Commissione se accetta questi emendamenti, aggiunte, soppressioni ecc.

Senatore DE FILIPPO. Domanderei la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato di acconsentire a che gli emendamenti proposti fossero svolti dai proponenti che desiderassero farlo. Vi sono alcuni emendamenti il cui senso non può agevolmente intendersi senza esporne i motivi. E però sarei d'avviso che, prima d'invitare la Commissione a dare il suo parere e dirci il suo *non possumus* talvolta troppo secco e reciso, s'invitino i proponenti a spiegare le loro proposte, perchè probabilmente può accadere che dopo lo svolgimento, la Commissione o il Ministero si decidano ad accettarne qualcuna; ed allora non si darebbe luogo ad ulteriore discussione.

In tal modo, si guadagnerebbe tempo, e si procederebbe, almeno a parer mio, più logicamente.

PRESIDENTE. Sino dal primo giorno che s'incominciò la discussione di questo progetto di legge, si restò intesi, che, trattandosi di emendamenti proposti dai signori Senatori, si doveva prima di tutto interpellare la Commissione ed invitarla a dire il suo parere in proposito.

Questo è il sistema tenuto per lo addietro; se oggi si vuole cambiarlo sono a disposizione del Senato. Io tengo quest'ordine di discussione perchè così fu stabilito sino dal primo giorno.

L'onorevole De Filippo mi ha fatto la stessa osservazione.

Io non ho avuto occasione di rispondergli e non faccio che giustificarmi al cospetto suo o del Senato, giacchè si era d'accordo che, ove la Commissione ed il Ministero accettassero un emendamento si sarebbe risparmiato tempo evitando la necessità che il proponente lo svolgesse.

Senatore DE FILIPPO. L'onorevole nostro Presidente non ha a giustificarsi di nulla; egli ha agito benissimo seguendo le disposizioni del Senato; nè io ho mosso alcun reclamo contro di lui; Dio me ne guardi! Ho fatto solamente una osservazione per raggiungere lo scopo di procedere più celaramente nella nostra discussione; scopo che si potrebbe ottenere senza contraddire all'accordo precedentemente preso. Io direi che, quando la Commissione e il Ministero accettano qualche emendamento, possano anticipatamente dichiararlo, e così impedire che il proponente ne sviluppi i motivi; ma laddove non chiedono la parola per fare cotesta dichiarazione, abbiano ad attendere, prima di dare il loro avviso contrario, che il proponente possa svolgere il suo emendamento. Credo che in tal modo operando si guadagnerebbe tempo.

Del resto, se il Senato crede che si abbia a continuare nel sistema finora tenuto, non ho nulla a ridire, non avendo, nè volendo fare alcuna proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io mi permetto osservare che la condotta dell'onor. Presidente è stata conforme alla deliberazione presa in principio della discussione. Trovo però conveniente la proposta dell'onor. De Filippo e anzi per parte mia desidero che egli adesso svolga le ragioni alle quali appoggia il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha niente in contrario l'onorevole Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dice lo stesso che disse l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola per svolgere il suo emendamento.

Senatore DE FILIPPO. Su quest'articolo 100 non ho proposto emendamenti che al paragrafo



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

secondo. Mi pare quindi che sarebbe più conveniente di mettere prima in discussione il paragrafo primo, e darmi la parola per lo svolgimento della mia proposta quando saremo giunti al paragrafo secondo.

**PRESIDENTE.** Al paragrafo 1 dell'articolo 100, l'onorevole Tecchio propone si dica: « Gli atti di istruzione o di procedimento, ecc. » invece di dirsi: « Gli atti di procedimento, ecc. »

Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. L'emendamento dell'onor. Tecchio è fondato sopra una distinzione giuridica.

È vero che nel Codice di procedura questa distinzione non è stata sempre osservata, ma nel nostro diritto è esattissima.

Per questa ragione la Commissione non ha difficoltà d'accettare quest'emendamento dell'onor. Senatore Tecchio.

**PRESIDENTE.** L'accetta l'onor. Ministro?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta questa modificazione, e dichiara fin d'ora di accettare egualmente la variazione proposta dallo stesso Senatore Tecchio al § 2, la quale in sostanza non è che una conseguenza della precedente.

**PRESIDENTE.** Si parlerà a suo tempo del § 2. Ora si tratta del § 1.

Metto ai voti il § 1.

Senatore **PESCATORE**. E il mio emendamento?

**PRESIDENTE.** L'emendamento del Senatore Pescatore cade sui due primi numeri dell'art. 100.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È un'aggiunta, ed è solo sul § 2.

Senatore **PESCATORE**. Si riferisce anche al N. 1. dove si dovrebbe dire *reati* invece di *crimini e delitti*.

**PRESIDENTE.** Ma questo è subordinato all'accettazione della sua proposta al § 2.

Senatore **PESCATORE**. Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Dunque, se è subordinato, bisogna discutere prima il principale, che si riferisce al § 1. e poi al § 2. si discuterà la sua proposta.

Intanto metto ai voti il § 1.

« Art. 100. § 1, Gli atti di procedimento.... »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Bisogna dire gli atti *d'istruttoria* e di procedimento.

**PRESIDENTE.** « Art. 100. § 1. Gli atti d'istruttoria e di procedimento per crimini e delitti in-

terrompono il corso della prescrizione per tutti coloro che ebbero parte nel reato. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Si rammenti però che se è ammesso l'emendamento Pescatore al § 2. allora si dovrà sostituire in questo § 1. la parola *reati* a quelle di *crimini e delitti*.

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione s'interrompe per la contravvenzione come pel crimine o delitto. »

A questo §. 2, oltre l'emendamento Pescatore, ce n'è anche uno del Senatore De Filippo, il quale, avendo già chiesto prima la parola, ha la parola.

Il suo emendamento consiste in questo, che dopo le parole *l'azione penale per contravvenzioni*, si aggiungano le parole, *puniti con pene di polizia*.

Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO**. La proposta da me fatta non tende menomamente a mutare il senso del § 2 nella sua prima parte, ma è diretta a chiarirne il concetto.

Il dubbio che mi son fatto è questo. Col paragrafo secondo si dichiara che l'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio od in contumacia. Allora io dimando: le sentenze le quali parlano di contravvenzioni ed applicano non una pena di polizia, ma una pena correzionale, interrompono esse o non interrompono la prescrizione?

Io credo che il concetto dell'articolo sia che non l'interrompano, e però, a renderlo più chiaro, ho proposto l'aggiunzione delle parole: *puniti con pene di polizia*.

Ecco il mio dubbio, sul quale richiamo l'attenzione della Commissione e del Ministero, sperando mi si voglia favorire un chiarimento, che potrà forse rendere anche superflua la mia aggiunta.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Commissario Regio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Compio ben di buon grado il debito di soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Senatore De Filippo di avere schiarimenti sull'interpretazione da darsi secondo il concetto del Governo al § 2 dell'art. 100 ch'egli crede conveniente modificare, aggiungendo dopo la parola *contravvenzioni* le parole *punibili con pene di polizia*.

Mi permetta di osservargli che quest'aggiunta lungi dal togliere i dubbi, li farebbe nascere, perchè indurrebbe a credere che vi siano contravvenzioni punibili con pene più gravi che quelle di polizia non siano.

Oracìo non è: l'art. 1, § 3, del progetto dichiara essere contravvenzioni i reati che la legge punisce con pene di polizia; quindi, se un reato sia colpito da altre maggiori pene, potrà essere un delitto od un crimine, ma non sarà certo una contravvenzione, perchè a termine dello stesso articolo è esclusivamente il genere di pena inflitta pel reato quello che ne determina la natura. L'aggiungere impertanto le parole suggerite dall'onorevole preopinante è del tutto inutile; quando si dice: *contravvenzioni*, vuolsi intendere che si parla di reati colpiti da pene di polizia.

M'immagino che il dubbio da lui manifestato sia nato dacchè alcune sentenze di tribunali decisero che questa regola stabilita pei reati preveduti dal Codice non si possa estendere alle contravvenzioni contemplate da altre leggi speciali le quali indicano i reati che esse prevedono col nome generico di contravvenzioni, sebbene le pene ivi inflitte siano correzionali. Osservo però che, essendosi portata la questione innanzi la Corte suprema di Torino, questa con ripetute sentenze l'ha magistralmente decisa, anche di fronte al Codice penale del 1859, nel senso da me accennato.

Si era dubitato se le contravvenzioni prevedute da leggi speciali e punite con pena pecuniaria eccedente le lire 51 fossero delitti o contravvenzioni. Quel supremo magistrato ha pronunziato doversi unicamente aver riguardo alla pena per determinare il carattere del reato ed essere quindi delitti i reati puniti da leggi speciali con pena pecuniaria maggiore di lire cinquanta, comunque nelle leggi medesime siano denominati contravvenzioni, dovendosi ritenere che questa locuzione siasi usata impropriamente

ed equivalga al nome generico di trasgressioni.

Mi si dice che in diverso avviso sia andata la Corte suprema napoletana, la quale avrebbe dichiarato essere vere contravvenzioni quelle che le leggi designano con tal nome, senzachè occorra badare al genere di pena onde siano colpite. Però se il giudicato di un collegio si autorevole può rendere almeno dubbia la questione sotto l'impero del Codice attuale, per buona ventura ogni dubbio verrà tolta dall'articolo 10 del progetto già votato dal Senato, articolo che non si riscontra nel Codice del 1859.

Ivi infatti è detto, che le disposizioni del Codice sono applicabili anche alle materie regolate da leggi particolari in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Di fronte a questa prescrizione, parmi che quando il progetto diverrà legge, la sopraccennata contraddizione di giudicati non sarà più possibile, e non si potrà a meno di decidere concordemente che, essendo l'art. 1 applicabile anche alle materie non contemplate nel Codice, non si potranno più qualificare contravvenzioni se non i reati puniti con pene di polizia, qualunque sia la legge che li contempra e con qualunque denominazione vengano da questa designati.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Sono lieto di avere colla mia proposta provocato le spiegazioni, che mi ha date l'onorevole Commissario Regio, e l'assicuro che queste sue spiegazioni toglieranno molte difficoltà, alle quali si andava incontro in questa materia, segnatamente presso i tribunali e le Corti di alcune provincie; e non posso quindi che ringraziarlo, nel tempo stesso che ritiro la mia proposta sulla quale non avrei più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole De Filippo ritirata la sua proposta, darò prima lettura della seguente modificazione che a questo paragrafo introdurrebbe l'onorevole Tecchio:

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunziata in contraddittorio, o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione per la contravvenzione s'interrompe cogli atti che la interrompono pel crimine o pel delitto. »

L'onorevole Pescatore invece vuole che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

prescrizione s'interrompa pei crimini e delitti, non per le contravvenzioni.

Accetta il Ministero questa radiazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento di un altro Senatore assente, l'onorevole De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole De Falco ha riferito questo suo emendamento all'art. 100, ma corrisponde al 99 già votato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole De Falco ha mutato la numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Finora egli ha seguito la rubrica del progetto ministeriale, sicchè ritengo che il suo emendamento appartenga a questo articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il paragrafo 2 dell'art. 99 corrisponde all'art. 100 dell'onorevole De Falco, su cui ha discusso lungamente l'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Allora, se l'articolo al quale si riferisce l'emendamento De Falco è stato già votato, rimane a svolgere l'emendamento del Senatore Pescatore al § 2 di questo articolo.

Tale emendamento è del seguente tenore:

Art. 100.

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, o di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quanto sia stata acerbamente criticata dalla stampa la disposizione per cui qualunque atto giudiziale, interrompe indefinitamente il corso della prescrizione, il Ministero ben lo sa, lo sa il Relatore della Commissione.

Che l'intervento di atti giudiziali debba interrompere la prescrizione, è certo. Ma parrebbe che gli stessi atti di procedimento, gli stessi atti giudiziarii dovrebbero alla loro volta rimanere perenti.

Mi spiego; nel sistema attuale è vano stabilire che, l'azione penale si prescrive in dieci anni. Basta che il Procuratore generale, il Pubblico Ministero, allo spirare del decennio, faccia un atto di istruzione e di procedimento, e tutto il tempo trascorso rimane annullato, e

la prescrizione ricomincia, e ci vorrà un altro decennio, perchè la prescrizione si possa compiere, e all'avvicinarsi del termine di questo secondo decennio, basterà ancora, che il Pubblico Ministero rinnovi un atto di istruzione e di procedimento, perchè l'azione penale sia mantenuta in vita, e debba decorrere un terzo decennio, per potere giungere alla prescrizione, e così successivamente.

Io non deferisco in tutto e per tutto a siffatte supposizioni, e censure: non suppongo, che il Pubblico Ministero voglia usare siffattamente delle disposizioni della legge, eppure, è evidente che gli abusi sono possibili: la legge è data in piena balia dell'arbitrio il più assoluto di un uomo: ed è soprattutto poco commendevole che, mentre da una parte si adotta un principio lodevolissimo, anzi un principio giuridico, per cui si attribuisce agli atti giudiziarii la potestà di interrompere la prescrizione, non si adotti in pari tempo un principio correlativo, in virtù del quale la legge prescrive di continuare sino al termine gli atti, con cui una prescrizione sia interrotta, siccome appunto è prescritto nelle materie civili.

Se l'azione è prossima a prescriversi, l'avente diritto propone l'azione in giudizio e la salva, ma a condizione che proposta in giudizio continui il procedimento; ma se invece si limita, onde perpetuare l'azione a proporre un atto di citazione e poi si ferma, ricade di nuovo nel silenzio e lascia trascorrere nuovo lunghissimo tempo, cosa mi dice la legge civile? Il tuo atto giudiziario non ti serve a nulla. Dopo sei mesi di tempo l'atto è perento, è come se non fosse avvenuto. Perchè dunque non possiamo noi adottare lo stesso principio in materia criminale? La ragione è perfettamente identica.

Per quale ragione diciamo che dopo dieci anni, inutilmente la società proporrebbe un'azione penale? Perchè il silenzio, il trascorso di dieci anni fa credere che non si potrebbero più raccogliere le prove destinate ad accertare l'esistenza del reato. Il solo silenzio basta a far presumere ciò.

Ora, se nel corso di dieci anni non si tace, se il Pubblico Ministero fece una sua prova, ed intentò un atto di procedimento, e poi ha dovuto desistere e tacere, ricadde nel silenzio, questi atti isolati di procedimento, e tosto abbandonati, servono a provare ancora più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

l'impossibilità di riuscire; pel lungo silenzio l'impossibilità è presunta, pel tentativo di un atto di procedimento, ben tosto abbandonato, l'impossibilità è perentoriamente provata.

Quindi mi pare che per allontanare ogni abuso possibile, per completare il principio giuridico, e per far tacere tutte le censure che non sono senza fondamento, venga opportuna la mia proposta.

Io proposi di estendere la perenzione degli atti interruttivi anche alla materia penale, nel senso, che gli atti di procedimento, se sono discontinuati per un determinato tempo, rimangano essi stessi annullati di pien diritto, e come non avvenuti, e così rimanga la prescrizione compiuta anche in vista del tempo che era anteriormente trascorso. *In quanto alla durata della discontinuazione*, trattandosi di questione di apprezzamento, sulla quale si può variamente disputare e transigere, io non insisto gran fatto su quelli, forse anche troppo brevi, che io proposi; si esiga una durata maggiore, se si crede necessaria, purchè si adotti il principio equissimo della perenzione degli stessi atti interruttivi, e non si metta nell'arbitrio despotico di un Procuratore generale di perpetuare un'azione penale, con qualunque semplicissimo movimento processuale, di decennio in decennio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Pescatore.

A me pare che i principii da lui sostenuti poc'anzi, non siano molto d'accordo con quelli sostenuti ora. E di vero, col presente emendamento riconosce che gli atti di procedimento in materia penale interrompono la prescrizione; ma contro gli effetti dell'interruzione ammette una tal quale specie di perenzione, nel caso in cui gli atti interruttivi siano stati discontinuati per sei o per tre mesi, secondo che si tratta di crimine o di delitto.

Io oppongo innanzi tutto che la perenzione è fondata sulla negligenza dell'attore che fa presumere l'abbandono dell'azione; concetto questo non applicabile ai procedimenti penali.

Ma senza fare una questione di principii, è ovvio che col sistema dell'onorevole Pescatore

si punisce il Pubblico Ministero di una negligenza il più delle volte non sua. Il Pubblico Ministero potrà condurre in tempo utile a compimento la procedura, e produrre l'istanza perchè la causa sia portata a dibattimento, ma a questo punto la sua azione si arresta.

Le Corti ed i Tribunali, ciò è pur troppo noto, sono sopraccaricati di lavoro, nè possono darvi passo con la desiderata celerità: e da ciò proviene che moltissime cause debbono giacere per più e più mesi nelle Cancellerie prima che venga il loro turno, per essere spedite all'udienza. Dica ora l'onorevole Senatore Pescatore, quante cause penali importantissime andrebbero perente, e specialmente nelle materie correzionali, se pochi mesi bastassero a neutralizzare l'interrompimento della prescrizione? Io ritengo che sarebbe pericoloso di entrare in questo sistema, e per queste considerazioni, a nome della Commissione, dichiaro che non posso aderire al suo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione ha già ampiamente risposto agli argomenti che si vollero trarre da quanto dispongono le leggi civili in materia di prescrizione e non ho che ad associarmi per intero alle di lei considerazioni. Dirò poi che comprendo il sistema di chi vuole che gli atti di procedura non abbiano forza di interrompere il corso della prescrizione ma non comprendo affatto come una volta ammessa questa interruzione, non se ne accettino le naturali conseguenze, e si voglia far dipendere dagli accidenti, dal caso, il compimento della prescrizione medesima.

Secondo il sistema dell'onorevole Senatore Pescatore se avverrà che si debbano raccogliere informazioni da un lontano paese, che il giudice istruttore richieda un collega in provincia lontana, od autorità estere, perchè procedano ad esami, o gli trasmettano informazioni, basterà un po' d'indugio e d'inazione per parte dell'ufficio richiesto, od un disguido postale, perchè l'interruzione si abbia come non avvenuta, e la prescrizione continui e compia a danno della giustizia e della società l'inesorabile suo corso.

Il Pubblico Ministero sarebbe costretto a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

tenere nel suo ufficio un calendario, ed a consultarlo ogni giorno, per avere sempre presenti le date degli Atti di procedura intervenuti in ogni singola causa, e non dimenticare che se in quel tale giorno non rinnoverà un'istanza, o non gli giungerà una risposta entro il tal termine, la prescrizione sarà compiuta.

Più ancora, mentre attualmente i processi riflettenti contumacie vengono spediti in seconda linea, e sono sempre giustamente preferiti quelli che riguardano imputati detenuti, non potrebbe più farsi così in avvenire. Le istruzioni in contumacia per la maggiore difficoltà di raccogliere le prove, son quelle che richiedono più lungo tempo; perciò gli è precisamente in queste, che si può correre il pericolo di vederle prescritte, senza che sia punto da rimproverarsi di negligenza il giudice precedente.

Ora se si disporrà che non basti ad interrompere la prescrizione il fare atti di procedura, ma sarà necessario continuarli a brevi intervalli fino al termine, si avrà il grave inconveniente di dovere spesso preferire le spedizioni di affari riflettenti imputati sottrattisi colla fuga alle ricerche della giustizia a quelli che riguardano persone presenti, le quali dovranno gemere più lungo tempo in carcere per attendere il loro turno.

Spero che questi riflessi basteranno a far sì che l'onorevole Pescatore non insista nel proposto emendamento, tanto più che egli medesimo ammise come non sia a temersi che l'autorità giudiziaria abusi della disposizione contenuta nell'art. 100, come non si abusò finora di quella analoga che esiste nel Codice penale vigente.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento dell'onorevole Pescatore per metterlo ai voti:

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, e di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Leggo il paragrafo secondo del testo ministeriale.

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pro-

nunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione si interrompe per la contravvenzione come pel crimine o delitto. »

Al § 3 gli onorevoli Conforti e Pescatore propongono la soppressione.

Siccome le proposte di soppressione non si mettono ai voti, metterò ai voti il paragrafo terzo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rammento, che l'onorevole Pescatore subordinatamente all'accettazione di questo § 3, aveva proposto un cambiamento al § 1 consistente nel sostituire la parola *reati* a quelle di *crimini e delitti*.

Senatore **PESCATORE.** Ed io dichiaro che questo emendamento non ha più ragione di essere dopo che è stato rigettato quello da me proposto al § 2 e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'intero articolo.

Chi approva l'intero articolo 100, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 101.

« L'azione civile pel risarcimento dei danni, intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale. Ma l'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili. »

A quest'articolo la Commissione sopprime la parola *Ma* dopo il punto. Invece di dire *Ma l'azione dice L'azione*.

L'onorevole Pescatore propone di sopprimere le parole *intentata nel giudizio penale*.

L'onorevole Miraglia fa anch'egli una proposta *aggiuntiva*.

Senatore **MIRAGLIA.** La ritiro perchè è stato un mio errore, giacchè quello a cui io miro con quest'aggiunta è scritto nell'art. 113.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nei precisi termini.

Senatore **IMBRIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore **IMBRIANI.** Propongo un emendamento all'art. 101, perchè a me pare turbata la teo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

rica delle prescrizioni in materia civile, e lo depongo sul banco della Presidenza.

Piaccia al Senato di udire le precipue ragioni della mia proposta. E di vero il fondamento razionale della prescrizione penale dipende dal concetto di ordine pubblico che non vuole tenere a lungo in sospenso le sorti degli imputati in materia grave di penalità, e vuole che i processi si expediscano nel più breve tempo che si possa, affinché la esemplarità torni più efficace nell'interesse sociale, il che sta precipuamente nella sollecita spedizione dei giudizi. L'interesse della giustizia e l'interesse dell'imputato restringono logicamente il tempo della prescrizione penale; e le cause regolatrici di siffatta restrizione e circoscrizione sono speciali della materia penale, e sono interamente estranee alla materia civile. Confondere le due prescrizioni e subordinare sotto un criterio comune l'una all'altra prescrizione, torna esiziale all'amministrazione delle due giustizie distinte, imperanti poi due interessi distinti e peculiari.

Dal canto suo, la prescrizione civile ha riguardo ad un suo proprio fine. Statuire la decadenza dal diritto di riavere il suo per solo decorrimento di tempo, è sembrato *duro* al legislatore, perchè pareva un modo come consacrare l'illegittimo acquisto di un diritto, epperò stabilire un immorale modo di acquistare. Ma per non rendere eterna l'incertezza dei domini (il che è necessità delle società civili) ha dovuto il legislatore porre la regola comune della lunga prescrizione di 30 anni. Qualunque azione civile si estingue col decorrimento del periodo triennale. E solo a siffatta norma si è derogato con un periodo minore in pro del possesso accompagnato da giusto titolo, convalidato da buona fede e con un periodo minimo per ragion d'interesse commerciale. Le cause di queste prescrizioni privilegiari civili eran giustificate dal giusto titolo e dalla buona fede, nei possessi patenti delle proprietà immobiliari, ed inservivano ad agevolare le contrattazioni quotidiane dei mercati, ed a giovare alle arti ed alle industrie, necessità prime, fondamentali e frequenti degli umani consorzi, a cui ogni dubbio o indugio è morte.

Le cause pertanto delle prescrizioni civili sono diverse da quelle delle prescrizioni penali e non vanno punto confuse.

Epperò non vi ha nessuna ragione per impedire il corso all'azione civile per danni ed interessi e di restringerne il tempo, solo perchè l'azione civile dipende da fatto criminoso. E, per questa considerazione, il Codice penale ritiene il principio che ove l'azione civile per reato sia intentata separatamente, la prescrizione di essa si regola con le norme civili ed ordinarie. Epperò contrasta e ripugna ai principii svolti di sopra, lo statuire, come si fa con l'art. 101, che ove sia intentata l'azione civile nel giudizio penale, essa sia prescritta col termine fermato per la prescrizione penale. Se deriva la prescrizione civile da altre origini, debbe sempre esser mantenuta nelle sue condizioni logiche e proprie; e torna indifferente per la sua applicazione l'accidentalità di essere stata intentata o nel giudizio penale o in giustizia civile.

Il danneggiato da reato, sperimentando il suo diritto pe' danni presso il giudice penale, non può vedere scemato codesto suo diritto dalla inerzia di un Procuratore generale che obblia il suo dovere; si farebbe allora risentire al danneggiato una conseguenza di un fatto non proprio, di un fatto che rientra nella responsabilità del Procuratore generale.

Esso non può (ripeto) da questo fatto dell'autorità pubblica sentir per nessuna guisa diminuito il suo diritto civile. E non pertanto molte volte sentirebbe diminuito il suo diritto, se la prescrizione civile venisse ridotta e subordinata alle norme della prescrizione dell'azione penale.

Il perchè m'è avviso che; o il danneggiato abbia intentata l'azione nel giudizio penale o l'intenti innanzi al giudice civile, la prescrizione civile debbe essere sempre la stessa, nè vi ha ragione alcuna di distinguere per un mero atto accidentale. Ed essendovi nei due casi *eadem ratio decidendi*, debba ancora applicarsi *idem ius*. Se l'azione penale rimane prescritta, e l'azione civile non è prescritta ancora per le sue norme speciali, rimane intatto codesto termine residuale per sperimentarsi l'azione per danni-interessi presso il Giudice civile; e scorso siffatto termine senz'atto alcuno, rimane anche prescritta l'azione civile; ma solo allora rimane prescritta.

E con questo concetto concorda pure l'articolo 113, che parla della prescrizione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

condanne civili, pronunziate dal giudice penale; e dispone che abbiano a rimaner soggette alla prescrizione civile.

Non è da ultimo più consentaneo alla uniformità della dottrina, che la medesima norma di prescrizione civile si applichi non solo alle condanne, ma anche all'azione?

Io fido che questi miei argomenti troveranno grazia nell'animo vostro, o Signori, e giustificheranno ampiamente la mia proposta, che è così formulata:

**PRESIDENTE.** Interrogo il Ministro se accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non sono disposto ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Imbriani; ma siccome esiste una proposta interamente contraria che viene dall'onorevole Pescatore, crederei molto conforme all'ordine della discussione ch'egli fosse invitato a svilupparla.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'emendamento dell'onorevole Pescatore consiste nel sopprimere all'art. 100, della Commissione (101 del Ministero) la parola *intentata nel giudizio penale*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Secondo le leggi vigenti l'azione civile nascente da un reato è sempre prescritta con l'azione penale; e non supposti nemmeno che il Ministero avesse intenzione di mutare codesta legge. Quando la società rinuncia a ricercare se l'assassinio avvenuto sia opera del tale o tal'altro, è veramente incongruo che un privato e un Giudice civile assumano per conto privato questa ricerca, e dichiarino avvenuto l'assassinio per opera di un tale, per condannarlo al risarcimento dei danni. Per queste ragioni la legge vigente stabilisce che estinta per prescrizione l'azione penale, ogni azione civile che si voglia derivare dal reato, per cui criminalmente non si può più procedere, s'intenda anche estinta, e ne ho accennata la ragione.

Ma la legge vigente aggiunse un savio temperamento; ella disse: azione civile che rimane estinta, che non si può più promuovere per interesse civile privato, è solo quella che non potrebbe riescire al suo fine civile, se non dichiarando in via pregiudiziale avvenuto il reato.

Ora questo non si può dichiarare in via cri-

minale, lo dice la legge: io non permetto nemmeno che per un'interesse privato si possa dichiarare in faccia alla società avvenuto un assassinio, ed un assassinio impunito.

Nè con ciò si pregiudicano i diritti civili; si abbrevia soltanto il termine di una prescrizione. L'azione penale si prescrive in 20 od in 10 anni. Quante non sono le prescrizioni civili di 20, di 10, ed anche di 5 anni, ed anche minori?

Oltre di che si può abbreviare tanto più il tempo della prescrizione anche per gli interessi civili, quanto è più viva l'impressione che la persona danneggiata ha dovuto ricevere dal fatto avvenuto. Quanto è più viva l'impressione che la persona del danneggiato ha dovuto ricevere, tanto è più vivo lo stimolo che ha dovuto ricevere per agire in giudizio.

Domando io: se dopo 20 anni, dopo 10 anni un danneggiato può essere ascoltato in giudizio, quando dica: dieci anni fa ho ricevuto una ferita, una percossa; finora tacqui, ma ora domando risarcimento.

Evidentemente non c'è ragione di prolungare la prescrizione; quando la legge nega l'azione penale deve anche negare l'azione civile. Tale è la legge vigente, ed è fondata in ragione, ed io, ripeto, non supposti nemmeno che il Ministero volesse mutare sistema in proposito, e dichiaro che se è proprio risoluto di mutare sistema in proposito, io non intendo prender parte a questa discussione; faccia pure a suo rischio e pericolo.

Ma, supponendo che fosse avvenuto un errore materiale, e che quelle parole: *intentata nel giudizio penale*, si fossero introdotte per inavvertenza, io ho proposto un emendamento e ho detto: L'azione civile non sussiste, quindi è scomparsa l'azione penale.

Ora l'azione civile può essere intentata, e può non essere intentata nel giudizio penale, in entrambi i casi non può sopravvivere all'azione penale. Ritenuto questo principio evidentemente quelle parole *intentata nel giudizio penale* non avevano ragione di sussistere, ed io ne proposi la soppressione. Ma se per caso il Ministero intende di entrare in un sistema diverso, di fare cioè una separazione assoluta tra l'azione penale che debba essere assoggettata ad una prescrizione più breve, ed estinta l'azione penale, lasciare sussistere l'azione ci-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

vile, torno a dire che non intendo ingerirmi in questa faccenda.

Mi allontanava dall'idea che il Ministero volesse introdurre un mutamento in questa parte il vedere che la seconda parte dell'art. 101 manteneva precisamente il sistema della legge vigente; la quale facendo scomparire le due azioni, nel medesimo punto, introduceva però un savio temperamento. La legge vigente dice: *La rivendicazione delle cose che appartengono al terzo e che esistono ancora*, anche prescritta l'azione penale, si può chiedere, perchè la rivendicazione non implica necessariamente che si promuova la dichiarazione di un reato. Uno è stato al possesso di una eredità usurpata, l'avrà posseduta in conseguenza di un reato. Io non domando che si dichiari avvenuto questo reato di usurpazione di eredità, ma veggo che presso di lui esistono ancora cose mie, cose che appartenevano a quell'eredità e che ora è posseduta da me, io rivendico quelle cose: non dico che il detentore le abbia rubate, che le abbia rapite, no; dico che sono presso di lui quelle cose, che io provo essere mie, e ne domando la restituzione.

In questo caso la legge vigente la quale fa scomparire l'azione civile per i danni, con l'azione penale, soggiunge però come soggiunge l'art. 101 che ad ogni modo *l'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.*

Sviluppate così le ragioni del mio emendamento, io invito a mia volta il Ministero a dichiarare se veramente ha inteso di immutare il sistema della legge vigente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'ora tarda e l'indole difficile della materia mi consigliano a pregare il Senato a voler rimandare l'esame di questa questione alla Commissione. Secondo il consueto nel seno della Commissione stessa potranno intervenire gli onorevoli proponenti, e così non sarà difficile di giungere ad un componimento, come ci è riescito altre volte sopra questioni simili, quando piaccia al Senato di accogliere questa proposta. Per cui per oggi io credo che ci potremmo arrestare a questo punto.

**PRESIDENTE.** Credo che il Senato non avrà difficoltà a che questo articolo sia rinviato alla Commissione.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Essendo presente l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, desidererei dirigerli una brevissima e semplicissima interrogazione.

Altre volte ed altrove, ho invocato l'attenzione del Signor Ministro sul servizio postale dal continente all'isola dell'Elba.

Per informazioni private attinte sul luogo, il tipo del battello che, di comune accordo del Governo e del concessionario, fu destinato ai viaggi fra il porto di Piombino e quello di Portoferraio, sarebbe non adatto a quel servizio che perciò riesce spesso incerto e vuolsi anche, non senza pericolo.

La raccomandazione che feci già al signor Ministro, fu con quella riserva che è richiesta dal rispetto di lui e dirò pure di me medesimo: lo pregai cioè a volere assumere informazioni ufficiali col mezzo dei competenti organi amministrativi, per appurare la verità; non dubitando che ove questa fosse accertata nel senso delle informazioni private da me ricevute egli avrebbe provveduto.

Oggi pertanto prego il signor Ministro a dirmi se può dare qualche notizia in proposito.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Le cose espòste dall'onorevole Senatore Duchoquè intorno al battello postale che fa il servizio dal continente all'isola dell'Elba sono perfettamente vere. L'Amministrazione si è preoccupata del tipo e dello stato in cui è il battello suddetto ed ha già intavolate delle trattative con la Società Rubattino per vedere di ottenere un battello migliore.

Io ho tutte le ragioni di credere che queste trattative verranno tra breve ad una conclusione.

Spero che questa risposta basti a soddisfare i desiderii dell'onorevole Senatore Duchoquè.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Io mi dichiaro soddisfatto della risposta fattami dal signor Ministro per la quale ringrazio.

**PRESIDENTE.** Domani si continuerà la discussione del progetto di Codice penale, tanto sull'articolo 12 che è stato riservato, quanto sulla proposta dell'onorevole Senatore Pica.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).